



# Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in tema di radiazioni ionizzanti. Atto del Governo 412

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	412	
Titolo:	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Norma di delega:	Trasmesso ai sensi dell' Articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione	5 agosto 2022	5 agosto 2022
annuncio	10 agosto 2022	9 agosto 2002
assegnazione:	9 agosto 2022	9 agosto 2022
termine per l'espressione del parere:	18 settembre 2022	18 settembre 2022
Commissioni competenti:	12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità')	XII (Affari Sociali)
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> (Programmazione economica e bilancio), 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)	XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 9 agosto 2022 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 18 settembre 2022) e V Bilancio (Assegnato il 9 agosto 2022 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'8 settembre 2022)

## Contenuto

Lo **schema di decreto legislativo** in esame dispone un complesso di novelle integrative e correttive al D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 (di seguito **decreto sulla radioprotezione**), che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, in materia di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'**esposizione alle radiazioni ionizzanti** e la cui entrata in vigore ha comportato, a decorrere dal 27 agosto 2020, l'abrogazione del precedente decreto legislativo in materia (D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230).

La citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Sia lo schema integrativo e correttivo in esame, sia il citato D.Lgs. n. 101 si fondano sulla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Si ricorda che il suddetto articolo 20 ha posto specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti - con riferimento all'esercizio di deleghe per l'attuazione di norme dell'Unione europea - dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Le modifiche, in particolare, sono dirette a recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota Ares (2021)2442716 del 9 aprile 2021 al fine di risolvere gli elementi di criticità emersi nella prima fase di attuazione del d.lgs.101/2020, oltre che a correggere refusi e incongruenze della prima stesura.

L'adozione del decreto legislativo, inoltre, introduce chiarimenti, precisazioni ed integrazioni necessari a garantire la **piena conformità dell'ordinamento nazionale** alla [direttiva 2013/59/Euratom](#) e così arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2018/2044 (che attualmente si è concretizzata con una messa in mora), avviata a suo tempo dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.

La [procedura di infrazione n. 2018/2044](#) è l'unica, nel settore dell'energia, che è arrivata ad una sentenza di inadempimento per la mancata attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Si prevede che non si arriverà ad alcuna sentenza di condanna atteso il fatto dell'adozione del D. Lgs. n. 101/2020 con il quale è stata recepita la suddetta direttiva. Tuttavia la Commissione ha avviato l'analisi di conformità del decreto con le osservazioni indicate nella menzionata nota Ares dell'aprile 2021.

Il provvedimento si compone di **70 articoli** suddivisi in **XV Capi**.

Sinteticamente si illustrano di seguito e in successione gli articoli dello schema.

**Il Capo I (artt.1-2)** detta modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (decreto sulla radioprotezione), relativi alle definizioni e alle autorità competenti.

L'**articolo 1** dispone alcune modifiche all'articolo 7 del decreto sulla radioprotezione per correggere alcuni errori materiali, tra cui:

- scrivere l'unità di misura attaccata secondo le indicazioni del Bureau International des Poids et Mesures (lettera a));
- integrare l'attuale formulazione, che riporta solo il secondo periodo del testo della traduzione della direttiva (lettera b));
- correggere alcune formule, unità di misura o definizioni (lettere c), e), f), g), h), i), t), u) e alcuni riferimenti interni (lettere d) e j));
- inserire uno specifico riferimento a "macchina radiogena", che è il sinonimo di "Generatore di radiazioni" (lettera l)), termine utilizzato nel D.Lgs 230/95 spesso richiamato nel testo e negli allegati;
- sopprimere il riferimento al livello d'azione, non più esistente nel D.Lgs 101/2020 e probabile refuso dal D.Lgs. 230/95, oltre che eliminata una virgola prima della parola "derivanti", modificando la frase finale in conformità con la direttiva 2013/59/Euratom (lettera q));
- inserire la definizione di «luogo di lavoro sotterraneo», solo ai fini dell'esposizione al radon (lettera r); la definizione, peraltro già proposta nel Piano di azione nazionale per il radon, è volta ad introdurre un chiarimento richiesto da esigenze di natura operativa.

L'**articolo 2** inserisce l'articolo 8-*bis* (**Pubblicità delle informazioni**, Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77), a seguito delle osservazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2044. Nella tabella di concordanza allegata al decreto sulla radioprotezione erroneamente si individuava quale disposizione di recepimento dell'art. 77 della direttiva 2013/59/Euratom il comma 9 dell'articolo 9 e che ha un contenuto non attinente alla materia della trasparenza. Pertanto è formulato in termini generali ed espliciti il principio secondo cui le autorità competenti pongono in atto le misure che garantiscono l'**accessibilità** delle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche e alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione.

Si ricorda che la disciplina nazionale sull'accesso, anche civico, consente, a legislazione vigente, di ritenere l'ordinamento interno pienamente conforme agli obblighi derivanti dall'art. 77 della direttiva, ma per un più immediato riscontro appare opportuno rinviare espressamente alla relativa disciplina, precisando l'obbligo delle autorità competenti di mettere a disposizione le informazioni relative alla **giustificazione di classi o tipi di pratiche** e alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione in conforme attuazione dell'articolo 77 della direttiva 2013/59/Euratom. Ciò peraltro in analogia a quanto previsto all'articolo 104 del Titolo X sulla "Sicurezza degli impianti nucleari".

**Il Capo II (artt. 3-10)** detta modifiche al titolo IV del decreto sulla radioprotezione, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

L'**articolo 3** è volto a rendere il testo dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto sulla radioprotezione **pienamente conforme** alla direttiva 2013/59/Euratom, e in particolare all'articolo 35, comma 2, secondo cui il **valore radon** è posto come "valore soglia" e non più come "livello di riferimento", superato il quale scattano gli obblighi per il datore di lavoro. Si specifica che detto valore può anche essere espresso in termini di esposizione integrata su un periodo di tempo, al fine di rendere più coerente il citato articolo 12 con l'articolo 17, comma 4, del medesimo decreto sulla radioprotezione, che si riferisce all'esposizione integrata annua.

Sui livelli del radon, intervengono altresì le modifiche dell'**articolo 5** volto a modificare l'articolo 17 del decreto sulla radioprotezione, al fine di tenere conto delle obiezioni contenute nella citata nota della Commissione europea (Ares (2021)2442716 del 9.04.2021), ove si osserva che "l'Italia non abbia garantito la misurazione del radon nei suddetti luoghi di lavoro come prescritto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) della direttiva", mediante l'aggiunta del comma 1-*bis* al citato articolo 17 e la modifica del comma 4, al fine di eliminare alcuni riferimenti normativi non più attuali.

L'**articolo 4** dispone invece modifiche all'articolo 13 per rendere esplicito l'accesso alla **banca dati** per consentire la possibilità di **accesso** da parte di alcune pubbliche amministrazioni all'**Archivio nazionale radon (ANR)**.

Si ricorda che quest'ultimo è curato dall'Istituto superiore di sanità come base per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all'esposizione al radon.

Gli **articoli 6 e 7** dispongono modifiche al decreto sulla radioprotezione, rispettivamente, all'articolo 19, per assicurare la necessaria **uniformità** al testo (inserendo il più specifico "servizi di dosimetria") e all'articolo 22, allo scopo di armonizzare corrispondentemente il comma 3 con quanto previsto dall'articolo 24. Tale modifica consente agli organi ARPA/APPA di accedere ad informazioni necessarie per i loro compiti istituzionali.

Inoltre, si intende assicurare che le misurazioni siano effettuate su un numero di campioni rappresentativo, garantendo la necessaria uniformità al testo (anche in questo caso inserendo la più corretta denominazione "servizi di dosimetria").

Gli **articoli 8, 9 e 10** recano modifiche al decreto sulla radioprotezione, rispettivamente:

- all'articolo 25 per renderlo conforme al nuovo allegato II, come emendato dal presente schema di decreto, inserendo la specifica classificazione di "esenti" per i **residui solidi** contenenti i radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalità e i livelli allontanamento stabiliti dal predetto allegato II, sezione II, par.4;

Si ricorda che, nella disciplina in oggetto, i residui sono definiti come la materia di scarto, in forma solida o liquida, di produzioni industriali che impieghino materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, dalla quale derivi un'esposizione dei lavoratori o del pubblico non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione.

- all'articolo 26 per armonizzarlo con il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico Ambiente) inserendo le prescrizioni contenute nelle **autorizzazioni** corrispondentemente rilasciate nell'autorizzazione integrata ambientale in maniera espressa, nei casi in cui è prevista;

- all'articolo 29 per correggere, nell'ambito delle disposizioni in materia di **radiazioni gamma**, un richiamo normativo interno.

**Il Capo III (artt. 11-14)** detta modifiche al titolo VI del decreto sulla radioprotezione, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo.

L'**articolo 11** dispone modifiche all'articolo 36 del decreto sulla radioprotezione, perché il comma 1 e il comma 3 presentano alcune sovrapposizioni. Occorre, pertanto, inglobare il diritto di opzione Euratom nel comma 1, mantenendo il parere obbligatorio ("sentito") dell'ISIN. Gli **articoli 12 e 13** recano modifiche al decreto sulla radioprotezione, rispettivamente, all'articolo 37 per eliminare un refuso e all'articolo 39 sui **divieti di intraprendere pratiche specifiche** al fine di aggiornare la formulazione corrente già prevista dal primo decreto di attuazione della normativa sulle radiazioni ionizzanti (e in particolare all'art. 98, comma 4, D.Lgs. 230/95).

La vecchia formulazione, infatti, non consentirebbe materialmente di identificare l'ambito di applicazione del divieto in relazione alla tipologia di apparati e pertanto non sarebbe attuabile senza circoscrivere il divieto in questione almeno ai soli "puntatori e mirini montati su armi, o facsimili di armi usati a scopo ludico", fissando la norma che determina il livello massimo di emissione consentito senza rimandare ad un decreto attuativo.

L'**articolo 14** dispone una modifica volta alla semplificazione della normativa contenuta nel decreto sulla radioprotezione, all'articolo 42, per eliminare una formulazione ridondante.

**Il Capo IV (artt. 15-17)** dispone modifiche al titolo VII del decreto sulla radioprotezione, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi.

Anche l'**articolo 15** dispone una modifica volta alla semplificazione della normativa contenuta nel decreto sulla radioprotezione, all'articolo 47, per esentare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, con riferimento alle sorgenti di taratura presenti nella strumentazione utilizzata nell'ambito dell'**attività istituzionale di soccorso tecnico urgente**.

A tal fine, come indicato nella relazione illustrativa, la norma proposta circoscrive il regime di esenzione nell'ambito dei valori indicati nella specifica tabella che costituisce parte integrante della disposizione, prendendo a riferimento valori di attività e di concentrazione di attività di specifici radionuclidi che risultano essere inferiori a quelli attualmente riportati nel decreto sulla radioprotezione.

L'**articolo 16** reca inoltre specifiche modifiche tecniche all'articolo 50 del decreto sulla radioprotezione, al fine di correggere errori di editing e incongruenze interne tra i commi.

Come specificato dalla RI, alcune modifiche si rendono necessarie per adeguare la disposizione allo stato dell'arte della tecnica e dei servizi di radiologia offerti dal SSN. La modifica in questione, relativa al valore soglia che, nella nuova lettera c), n. 2, del comma 1, passa da 50 a 50000 ("2. l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare è superiore per un fattore 50000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato I.") è finalizzata a riprodurre i valori del d.lgs. 230 del 1995, il quale, in conformità alla direttiva, pur prevedendo al punto 2 della lettera c), come soglia, il fattore 50, lo riferiva ai valori di cui al punto I.2.c).I., dove era presente il fattore 1000. Considerato, invece, che il d.lgs.101/2020, lettera c), punto 2, rimanda direttamente alla tabella dell'allegato (Tabella I-1A dell'Allegato I ) e non al punto 1), si è reso necessario modificare il valore soglia innanzandolo da 50 a 50000 al fine di mantenere inalterato il parametro.

L'**articolo 17** si configura come norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 54 del decreto sulla radioprotezione, per chiarire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche agli allontanamenti dal regime autorizzatorio di materiali provenienti dagli impianti nucleari, di cui al Titolo IX.

L'espressione "pratiche soggette a notifica o autorizzazione", infatti, viene generalmente riferita alle notifiche e autorizzazioni inserite nel medesimo Titolo VII, mentre in questo caso si vuole chiarire che anche gli impianti nucleari, di cui al Titolo IX, possono richiedere l'autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio.

Il **Capo V** si compone del solo **articolo 18** , che modifica il decreto sulla radioprotezione all'articolo 105, per rendere conforme la disposizione alla normativa europea che, in base alla direttiva 2014/87/Euratom, di modifica della 2009/71/Euratom, non prevede più la relazione ogni tre anni e pertanto sopprime - in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea - la previsione della predisposizione e dell'invio di ulteriori relazioni periodiche (interministeriali) alla Commissione europea in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Il **Capo VI (artt. 19-29)** detta modifiche al titolo XI del decreto sulla radioprotezione, relativo all'esposizione dei lavoratori

L'**articolo 19**, per introdurre una semplificazione della procedura attraverso la digitalizzazione della trasmissione dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, modifica l'articolo 109 del decreto di radioprotezione, introducendo una novella di coordinamento volta ad estendere l'ambito di un decreto ministeriale, già previsto in merito alle questione di lavoratori esposti, alla determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei risultati della valutazioni delle dosi.

Gli **articoli 20 e 21** modificano le norme in materia di formazione, rispettivamente, dei dirigenti e preposti e dei lavoratori (rispettivamente l'articolo 110 e 111 del decreto di radioprotezione), al fine di esplicitare o correggere materialmente, a seconda dei casi, il coordinamento formale tra le disposizioni in esame - relative ai profili del rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti - e le norme generali in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La formulazione dell'articolo 111 infatti fa attualmente riferimento all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81 del 2008 (formazione dei dirigenti e proposti), anziché all'articolo 37, comma 1 (formazione dei lavoratori).

L'**articolo 22** dispone modifiche all'articolo 115 del decreto sulla radioprotezione per distinguere il lavoratore dipendente da altri datori di lavoro, dal "lavoratore esterno" di cui all'articolo 7, vale a dire qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone.

Il riferimento al "lavoratore esterno" previsto dalla formulazione della norma contenuta nel decreto sulla radioprotezione non era corretta ed è stata, dunque, sostituita con "lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro". All'interno di tale platea sono compresi anche gli apprendisti e gli studenti ai sensi della definizione generale di lavoratore di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La novella di cui all'**articolo 23**, modificando l'articolo 124 del decreto sulla radioprotezione, circoscrive l'ambito di un decreto ministeriale, in considerazione del fatto che i livelli di esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza sono disciplinati direttamente dalla fonte di rango legislativo (cioè, dallo stesso D.Lgs. n. 101 del 2020) e che a queste ultime disposizioni fa appunto rinvio il decreto ministeriale già emanato (D.M. 22 aprile 2022).

L'**articolo 24** interviene sull'articolo 129 per chiarire la portata della disposizione sull'elenco nominativo contenente i gradi di **abilitazione** degli esperti di radioprotezione, al fine di precisare:

- alla lett. a), che il terzo grado è il più alto e comprende tutti gli altri gradi, ivi compreso il terzo grado sanitario;

- alla lett. b), il livello di formazione e la durata del tirocinio per il terzo grado sanitario, definendo a 60 ore la durata dell'aggiornamento per coerenza con la previsione attualmente contenuta nell'allegato XXI (punto 16.1 "(...) almeno 20 ore per anno solare"), nonché delimitare i soggetti che possono svolgere formazione. La modifica all'articolo 129, sopprimendo la lettera f) dello stesso, intende eliminare una incongruenza con la prevista diversa strutturazione della formazione e del tirocinio da attuare con il decreto e tenere conto che i tirocini sono attualmente definiti sulla base di convenzioni o accordi tra due o più soggetti (soggetto formatore e Università o altri enti di formazione).

Gli **articoli 25 e 26** modificano il decreto sulla radioprotezione, rispettivamente, all'articolo 130 al fine di correggere un rinvio interno e all'articolo 131 per correggere un refuso (la locuzione "gli individui dei gruppi di riferimento", infatti, va sostituita con l'espressione "l'individuo rappresentativo", che figura fra le definizioni al n. 74) dell'articolo 7), mentre gli **articoli 27 e 28**, dettano modifiche rispettivamente, agli articoli 133 e 136, per correggere alcuni rinvii normativi errati in tema di classificazione degli ambienti di lavoro e di visite mediche e sorveglianza sanitaria..

L'**articolo 29** reca modifiche all'articolo 138 del decreto sulla radioprotezione per coniugare meglio l'esigenza di garantire una **formazione specifica nel campo delle radiazioni ionizzanti** da parte dei medici autorizzati e quella di evitare un eccessivo "appesantimento formativo" in capo ai medesimi medici.

Infatti, attualmente tali medici sono già tenuti a frequentare una scuola di specializzazione in medicina del lavoro della durata di 4 anni. Viene peraltro eliminata una incongruenza mediante la soppressione della lettera f) per la diversa strutturazione della formazione e del tirocinio che si intende attuare: in base alla legislazione vigente, non è, infatti, previsto alcun tirocinio per i medici autorizzati.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) modifica i requisiti (al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco) inerenti alla formazione post-universitaria (successiva alla summenzionata specializzazione); la versione vigente prevede che tale formazione corrisponda almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione e che tali corsi comprendano una parte pratica di 40 giorni lavorativi; la novella prevede invece che la formazione postuniversitaria in oggetto corrisponda almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti e che tale formazione comprenda una parte pratica di 30 giorni lavorativi.

La novella posta dalla successiva lettera b) riformula la norma sull'aggiornamento professionale dei suddetti "medici autorizzati"; la versione vigente richiede che l'aggiornamento sia assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, albi professionali o associazioni di categoria e che sia equivalente a 150 crediti di educazione continua in medicina (ECM) ogni tre anni; la novella specifica che il riferimento suddetto agli albi professionali e alle associazioni concerne gli albi professionali dei medici e le associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati e sostituisce il requisito di equivalenza a 150 crediti di ECM con le condizioni che l'aggiornamento in oggetto riguardi la prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti e che esso sia pari ad almeno il 30% dei crediti di ECM previsti dai programmi di educazione continua in medicina.

*Si valuti l'opportunità di chiarire i periodi temporali con riguardo ai quali occorra commisurare tale percentuale nonché di sostituire il riferimento all'ultimo accordo in materia di educazione continua in medicina con un rinvio mobile.*

**Il Capo VII (artt. 30-31) reca Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione**

L'**articolo 30** reca inoltre modifiche all'articolo 151 del decreto sulla radioprotezione al fine di **rimediare ad una lacuna formale** del testo (omissione del termine "articoli"), mentre l'**articolo 31** modifica l'articolo 155 per tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella richiesta di informazioni circa le misure adottate dalle autorità italiane per conformarsi alla sentenza 14 gennaio 2021 (C-744/19) e garantire il corretto recepimento della direttiva.

Infatti, nella nota Ref. Ares (2021) 2442716 in data 9.04.2021, al punto iii), ove si richiamano le disposizioni riferite ai servizi di dosimetria (e fra queste l'art. 155 in riferimento), si legge "la Commissione non è riuscita ad individuare in tali disposizioni nazionali alcun requisito in materia di riconoscimento dei servizi di dosimetria." Per tale motivo viene inserito il comma 3-bis, intendendo semplificare la previsione attualmente vigente, che contempla uno o più decreti che abilitino istituti che a loro volta dovranno riconoscere i servizi di dosimetria. In proposito si prevede che, con apposito decreto dei Ministri del lavoro e della salute, sentiti i Ministri della transizione ecologica, al quale sono state trasferite le competenze in materia prima attribuite al MISE, e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, siano direttamente disciplinate le modalità per ottenere l'abilitazione come servizi di dosimetria.

**Il Capo VIII (artt. 32-33) reca modifiche al decreto sulla radioprotezione, rispettivamente (art. 32) all'articolo 158 sulla mancanza nella prima stesura del decreto di un'indicazione esplicita di "Livelli**

Diagnostici di Riferimento" adottati a livello nazionale (osservazione VI della nota del 9 aprile 2021 della Commissione europea) e all'articolo 182 (**art. 33**) per prevedere il coinvolgimento del Ministero della transizione ecologica nell'emanazione del piano nazionale di emergenza.

**Il Capo IX (artt. 34-37)** reca modifiche al titolo XV del decreto sulla radioprotezione, relativo a particolari **situazioni di esposizione esistente**.

Gli **articoli 34 e 35** modificano, rispettivamente, l'articolo 199 e 202 per correggere refusi (in particolare, all'articolo 199, relativo ad un rinvio interno, nonché per stabilire la procedura di modifica dell'allegato).

**L'articolo 36** modifica l'articolo 203 del decreto sulla radioprotezione, necessarie per l'attuazione tecnica delle norme, mentre **l'articolo 37** corregge alcuni rinvii interni all'articolo 204.

Con specifico riferimento all'articolo 36, la relazione illustrativa sottolinea che è opportuno sostituire l'attuale formulazione con il rimando ad un decreto del Ministro della salute, che disponga particolari limitazioni sui livelli di concentrazione di attività, da adottarsi solo in caso di necessità e per specifici beni di consumo individuati dal decreto stesso, sul modello di quanto previsto all'art. 40 (deroghe ai divieti di cui all'art. 39) del D.Lgs. 101/2020 sulla radioprotezione. La formulazione vigente, infatti, non aggiungerebbe nulla di sostanziale al livello di tutela in quanto vale a monte il criterio del livello di riferimento per la dose efficace indicato al comma 1 del medesimo articolo 203.

**Il Capo X (artt. 38-43)** dispone alcune modifiche al titolo XVI del decreto sulla radioprotezione, relativo all'apparato sanzionatorio.

**L'articolo 38** modifica l'articolo 205 del decreto sulla radioprotezione per aggiungervi un riferimento normativo, oltre a modificare, per ragioni di coerenza dell'apparato sanzionatorio, ed in particolare il comma 6, per differenziare i casi in cui la **condotta illecita** si concretizza nel compimento di un'attività in assenza della notifica dell'attività da quelli in cui la condotta posta in essere consiste nell'inottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorità amministrativa.

Più in particolare, la lettera *a*) dell'articolo 38, comma 1, introduce una fattispecie di illecito penale, in correlazione con la novella aggiuntiva di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *a*).

La lettera *b*) del suddetto articolo 38, comma 1, riduce la misura delle sanzioni penali per l'ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni date dall'autorità competente per le pratiche con sorgenti naturali di radiazioni.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se sussistano sanzioni penali anche per il caso in cui la notifica richiamata dalla norma penale oggetto di novella sia compiuta in violazione dei relativi termini temporali dilatori minimi. Si valuti inoltre l'opportunità di specificare il riferimento all'articolo 24 del D.Lgs. n. 101 del 2020 anche nel secondo periodo del testo del capoverso riformulato dalla novella*

Gli **articoli 39 e 40** recano invece modifiche al decreto sulla radioprotezione, rispettivamente, all'articolo 208, prevedendo una sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 52, comma 2, relativo all'esercizio di pratica in assenza di nulla osta rilasciato dal prefetto, e all'articolo 210, differenziando i casi in cui la condotta illecita si concretizza nel compimento di un'attività senza autorizzazione, rendendo in tal modo più razionale l'apparato sanzionatorio.

**L'articolo 41** modifica l'articolo 211 del decreto sulla radioprotezione introducendo la **sanzione**, attualmente non presente, per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 109, comma 9, relativo alla trasmissione, da parte dei datori di lavoro, al Ministero del lavoro dei risultati delle valutazioni di dose per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'archivio nazionale (articolo 126), effettuate dall'esperto di radioprotezione. Gli **articoli 42 e 43** modificano il decreto sulla radioprotezione, rispettivamente, all'articolo 218, introducendo la sanzione in caso di mancata notifica di pratica, e all'articolo 231, al fine di prevedere la riassegnazione ai rispettivi stati di previsione delle amministrazioni competenti dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate e applicate dalle autorità competenti per l'esercizio delle attività ispettive.

Tra le suddette autorità è compreso l'ISIN che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs 45/2014, esercita funzioni ispettive, di vigilanza e controllo e può accertare violazioni e irrogare sanzioni amministrative.

*Con riferimento all'articolo 42 si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione si applichi anche ai casi in cui le varie notifiche richiamate dalla norma penale oggetto di novella siano compiute in violazione dei relativi termini temporali dilatori minimi.*

**Il Capo XI (artt. 44-46)** detta modifiche al titolo XVII del decreto sulla radioprotezione, relativo a disposizioni transitorie e finali.

**L'articolo 44** reca modifiche all'articolo 233 del decreto sulla radioprotezione, al fine di includere anche le istanze di disattivazione trasmesse ai sensi dell'art. 98 del medesimo decreto (oltre a quelle trasmesse ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 230/95) tra quelle per le quali possono essere autorizzate particolari operazioni e

specifici interventi attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che le "particolari operazioni e specifici interventi [...]" previste dalla norma possono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - tuttora vigente (e non in base a previgenti disposizioni, come previsto dall'articolo 233 nella formulazione attuale) - che rimane la norma di riferimento per le autorizzazioni alle modifiche degli impianti nucleari.

L'**articolo 45** reca modifiche all'articolo 234 del decreto sulla radioprotezione per chiarire il significato autentico di una norma transitoria in materia di pratiche che comportino un'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che nella formulazione vigente si presta a interpretazioni diverse e non corrette, mentre l'**articolo 46** reca modifiche all'articolo 235, al fine di estendere la richiesta di aggiornamento anche a pratiche incluse in Titoli precedentemente non inclusi, mentre al momento sono incluse soltanto le pratiche di cui al Titolo VII. In particolare, il comma 5 presenta sovrapposizioni con il comma 1, pertanto è soppresso.

**Il Capo XII (artt. 47-66)** reca modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'**articolo 47** modifica l'allegato I del decreto sulla radioprotezione al fine di correggere alcuni rinvii interni ed eliminare refusi.

In particolare, nella tabella I-1A sono stati corretti i seguenti errori di trascrizione: a) il radionuclide Am-242 è riportato due volte mentre, come riportato nelle tabelle dell'Allegato VII della direttiva 2013/59/Euratom, ci si deve riferire ai radionuclidi Am-242 e Am-242m, conseguentemente sono stati corretti i corrispondenti valori della concentrazione di attività per unità di massa e dell'attività; b) i valori della concentrazione di attività per unità di massa e dell'attività stabiliti per l'Am243m\* si riferiscono al radionuclide Am-243+\*, come riportato nelle tabelle dell'Allegato VII della direttiva 2013/59/Euratom; c) i valori della concentrazione di attività per unità di massa e dell'attività indicati per il radionuclide Sb-125 si riferiscono al radionuclide Sb-125\* che è in equilibrio con i relativi prodotti di decadimento di cui alla tabella I-2 e come riportato nelle tabelle dell'Allegato VII della direttiva 2013/59/Euratom. La modifica alla tabella I-4 contiene correzioni di refusi e riallineamenti di tabelle.

L'**articolo 48** modifica l'allegato II del decreto sulla radioprotezione, al fine di prevenire contestazioni da parte della Commissione europea in relazione al rispetto del **principio di proporzionalità** nell'individuazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di esperto in interventi di risanamento da radon e correggere dei refusi e, mantenendo gli stessi valori, riorganizzare i paragrafi per semplificarne la lettura.

Più in dettaglio, **al comma 1**:

**- lett.a):**

Nella Sezione I, par. 2, lett. a) si elimina dai requisiti per lo svolgimento delle attività di esperto in interventi di risanamento radon, il riferimento a specifiche abilitazioni, per sostituirlo con il più ampio riferimento alla competenza in materia di progettazione edile.

La modifica si rende necessaria per prevenire contestazioni da parte della Commissione europea la quale, richiedendo il "test di proporzionalità" ai sensi della direttiva n. 2018/958 (recepita dal decreto legislativo n. 142/2020), ha già chiesto spiegazioni sulle ragioni per le quali si è ritenuto di riservare l'attività di esperto in interventi di risanamento radon alle sole professioni di geometra, ingegnere ed architetto, atteso che nell'ordinamento nazionale vi sarebbero anche altre categorie professionali, oltre a quelle previste dall'allegato II, alle quali la legge attribuisce analoghe competenze. Appare, dunque, necessario, al fine di evitare restrizioni ingiustificate, formulare la disposizione riferendo il requisito al possesso di un'abilitazione professionale che consenta l'esercizio di attività di progettazione di opere edili, piuttosto che al possesso di specifiche qualifiche.

Nella Sezione I, par. 2, lett b) si elimina l'attuale riferimento alle associazioni (peraltro non meglio identificate) e si sostituisce con le università. Viene inoltre introdotta una previsione riferita all'aggiornamento, alla sua periodicità e durata minima nonché alla verifica della formazione acquisita.

**- lett. b):**

Nella Sezione II, oltre a correggere alcuni errori e refusi, sono apportate modifiche ai paragrafi "2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'art. 22" e "4. Criteri, modalità e livelli allontanamento" per rendere più chiaro il diverso campo di applicazione dei sopracitati paragrafi. Inoltre è stata parzialmente modificata la tabella II-1 per renderla coerente con quanto previsto dalla direttiva 2013/59/Euratom ed è stata svolta una revisione sistematica, per renderne più immediata la lettura.

In dettaglio si riportano puntualmente le modifiche. Paragrafo 1: si inseriscono le parole "o scenari critici di esposizione" per un adeguamento ai contenuti della tabella II-1 richiamata Paragrafo 2, punto 1): il testo è modificato perché la tabella II-2 riporta i livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività dei nuclidi e non di attività totale. Conseguentemente sono da modificare anche le unità di misura riportate in parentesi; la riscrittura semplifica la lettura senza modificarne i contenuti punto 2) del paragrafo 2, mentre al punto 3) si introduce la parola "umidi" che risulta erroneamente omessa nel testo vigente; restano invariate le successive disposizioni sui livelli di allontanamento, fino al paragrafo 4, punto 5) (che corrisponde al paragrafo 2, punto 5) dell'allegato II del Dlgs 101/2020) che viene ivi spostato trattandosi di un criterio di allontanamento per una specifica modalità e con un determinato livello, così come modificato è il paragrafo 4, punto 8) (che corrisponde al paragrafo 4 punto 4)

dell'allegato II del Dlgs 101/20) che rimane invariato ad esclusione dell'aggiunta dopo le parole "individuo rappresentativo" delle parole: "di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto conto del contributo dovuto a tutte le fonti di esposizione". Si chiarisce così che il concorso dei contributi provenienti dalle differenti fonti non deve superare il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di 0,3 mSv. Infine il paragrafo 4, punto 9), che corrisponde al paragrafo 2, punto 6) dell'allegato II Dlgs 101/20, è ivi stato spostato poiché riporta informazioni sull'allontanamento di materiali da riutilizzare o riciclare in materiali da costruzione.

- **lett. c):** si introducono le Sez. II-bis e II-ter, in materia, rispettivamente, di attività lavorative che comportano l'esposizione all'attività cosmica e di radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione;

L'**articolo 49** modifica l'allegato III del decreto sulla radioprotezione al fine di eliminare un refuso, mentre l'**articolo 50** apporta modifiche all'allegato VI, necessarie in seguito alla modifica dell'allegato II e l'**articolo 51** modifica l'allegato VIII, al fine di correggere degli errori di rinvio.

L'**articolo 52** reca modifiche all'allegato IX del decreto sulla radioprotezione, correggendo una incongruenza (paragrafo 3.1.2.), in quanto il paragrafo in questione riguarda i generatori di radiazioni, che per definizione (art. 7) non possono essere considerati "materiale radioattivo" e, di conseguenza, non ha ragion d'essere l'apposizione sul generatore della scritta "MATERIALE RADIOATTIVO", come attualmente previsto. Quanto al paragrafo 4.1., la modifica si rende necessaria in quanto la formulazione attuale confligge, sia per i tempi sia per i contenuti, con la corretta formulazione contenuta nell'articolo 46. Quanto alle modifiche del paragrafo 6, si correggono alcuni refusi ed un errore di rinvio interno.

L'**articolo 53** reca modifiche all'allegato XIII del decreto sulla radioprotezione al fine di correggere un rinvio interno, i riferimenti alle indicazioni dei Ministeri ed un refuso al punto 2.4, ove attualmente sono presenti due lettere c) (viene, quindi, spostato il contenuto della seconda lettera c) nella nuova lettera k) alla fine dell'elenco).

L'**articolo 54** reca modifiche all'allegato XIV del decreto sulla radioprotezione al fine di correggere errori di editing e di rimando. Inoltre, si sostituisce il paragrafo 6, nel quale si introduce il nuovo punto 6.1.3, al fine di garantire la continuità assistenziale da parte delle strutture del SSN in caso di guasti alle attrezzature radiologiche, a fronte della variazione normativa sulla titolarità del nulla osta sull'utilizzo di attrezzature mobili.

Con la vigente normativa era, infatti, possibile, in caso di necessità per la struttura, avere disponibile in pochi giorni un mezzo mobile (TC o PET ecc.), il cui nulla osta era posto in capo all'esercente del mezzo stesso, e tipicamente già in possesso da parte di questi. Con il d.lgs. 101/2020, invece, il nulla osta è stato posto in capo alla struttura sanitaria che ospita il mezzo e la tempistica vigente per la richiesta di modifica del nulla osta stesso (90 giorni, come da allegato XIV, Sezione I, punto 4.7) non garantisce la continuità assistenziale. Infine, le modifiche alla Sezione III si rendono necessarie in quanto il nulla osta è preventivo, ma le apparecchiature radiologiche acquistate dalla Pubblica Amministrazione, e dal SSN in particolare, sono sempre oggetto di gara pubblica, e il progetto proposto dalle imprese partecipanti viene redatto sulla base delle specifiche di capitolato. Il dato tecnico "come indicato dal fabbricante" non è quasi mai noto al momento del rilascio del nulla osta né per il tipo macchina né per il modello macchina, dati questi che sono individuabili e disponibili solo dopo l'aggiudicazione della gara.

**Gli articoli 55, 56, 57, 58 e 59** recano modifiche all'allegato XV del decreto sulla radioprotezione per lo più al fine di correggere refusi. In più l'articolo 57 aggiorna i riferimenti ai Ministeri competenti e l'articolo 59 inserisce la modalità di ingresso nel territorio nazionale per via aerea. Inoltre, l'**articolo 60** reca una modifica all'allegato XXII sia al fine di correggere un rinvio interno (lettera a)) sia al fine di superare le osservazioni formulate dalla Commissione europea nella richiesta di informazioni circa le misure adottate dalle autorità italiane per conformarsi alla [sentenza 14 gennaio 2021 \(C-744/19\)](#), sull'inadempimento dello Stato italiano in materia e garantire il corretto recepimento della direttiva.

Nella nota Ref. Ares (2021) 2442716 in data 9.04.2021, al punto iv) si legge che: "i servizi della Commissione non sono riusciti a individuare, né in tali disposizioni (n.d.r. il riferimento è agli articoli precedentemente richiamati, 132, comma 1 e 140 comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2020) né nell'allegato XXII, punto 5 del d.lgs.101/2020 che, secondo quanto si evince, corrisponde all'art. 52 della direttiva, alcun riferimento alle prescrizioni di cui all'art.52, paragrafo 1, lettera e), e all'art.52, paragrafo 2, della direttiva."

L'articolo 52 della direttiva 2013/59/EURATOM, con rubrica al paragrafo 1, lettera e), recita: "1. Gli Stati membri possono decidere che, in situazioni eccezionali da valutare caso per caso, escluse le emergenze, l'autorità competente possa autorizzare, qualora lo esiga l'esecuzione di un'operazione specifica, che lavoratori singolarmente designati subiscano esposizioni professionali individuali superiori ai limiti di dose di cui all'articolo 10, purché tali esposizioni siano limitate nel tempo, circoscritte a determinati ambienti di lavoro ed entro i limiti di esposizione massima fissati dall'autorità competente nel caso specifico. Si tiene conto delle seguenti condizioni: (...) e) i lavoratori hanno dato il loro consenso;". Il paragrafo 2 dell'innanzi richiamato articolo 52 recita: "Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall'abituale attività di lavoro del lavoratore o di trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.". Si introduce così un esplicito riferimento al consenso del lavoratore (lettere b), c) e d)).



L'**articolo 61** reca modifiche all'allegato XXIII del decreto sulla radioprotezione finalizzate a: consentire una gestione informatica della documentazione (lettera a)); correggere rinvii interni (lettere b), c) ed e)); far salva la validità delle schede personali e dei documenti sanitari istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995, fino al loro esaurimento (lettera d)); sostituire, nel Modello A e nel Modello B, l'attuale formulazione "Radiation Protection Expert", con quella corretta in italiano di "Esperto di radioprotezione (ER)" (lettere f) e g)); mentre l'**articolo 62** reca modifiche all'allegato XXIV finalizzate a: - correggere una misura errata presente nel testo vigente; l'unità di misura deve essere, infatti, il MeV (1000 volte più grande) (lettera a)); - assicurare la necessaria uniformità al testo, utilizzando corrette denominazioni (lettere b) e c)); - correggere un refuso presente nel testo vigente (lettera d)); - sopprimere il riferimento alla lettera e), in quanto l'attuale formulazione dell'art. 146, comma 1, non presenta una lettera e), che viene invece erroneamente richiamata nel testo vigente (lettera e)); - adeguare la formulazione a quanto previsto dall'articolo 202 (lettera f)).

Gli **articoli da 63 a 65** modificano, rispettivamente, l'allegato XXV, XXVI e XXXI del decreto sulla radioprotezione al fine di correggere rinvii interni e refusi, mentre l'**articolo 66** sostituisce l'allegato XXXII relativo all'indice del **piano di emergenza**.

La modifica si rende necessaria in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota del 14 aprile 2021 con particolare riferimento all'allegato XI, sezione B, punti 1, 2, 3, 4 e 7 direttiva 2013/59. Vengono resi maggiormente chiari gli aspetti inerenti i livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione, i livelli di riferimento per l'esposizione professionale di emergenza, le strategie di protezione ottimizzata, i criteri generici predefiniti per particolari misure protettive, la revisione e l'aggiornamento del piano.

**Il Capo XIII, composto dal solo articolo 67**, reca modifiche, all'articolo 29-*sexies* del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (T.U. Ambiente) sull'autorizzazione integrata ambientale.

**Il Capo XIV, composto dal solo articolo 68**, modifica il DPR 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, al fine di operare conseguenti **armonizzazioni** con il decreto sulla radioprotezione.

**Il Capo XV (artt. 69-70)**, reca infine **norme di coordinamento (art.69)** e la clausola di **invarianza finanziaria (art.70)**.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite



Come sopra ricordato il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'ambito trattato è quindi riconducibile alla materia "tutela della salute", oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

## Procedure di contenzioso con l'Unione europea

Il 19 maggio 2022 la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la procedura d'infrazione n.[2018/2044](#) per mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia dell'UE del [gennaio 2021 \(C-744/19\)](#) in cui si constatava il mancato recepimento della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Nell'aprile 2021 la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane di illustrare le misure adottate per conformarsi alla citata sentenza della Corte e, a seguito della risposta ricevuta, ha deciso di avviare la procedura d'infrazione.

**Senato: Dossier n. 569**  
**Camera: Atti del Governo n. 412**  
**6 settembre 2022**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AS0322